



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 13 aprile 2022 n.64

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di approntare opportune ed ulteriori misure oltre a quelle già contenute nel Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 “Azioni utili a garantire la pace e la sicurezza internazionale e introduzione straordinaria e temporanea del permesso di soggiorno provvisorio per emergenza Ucraina”, visto il perdurare dell'emergenza umanitaria a causa del conflitto sul territorio ucraino che protrae la situazione di instabilità e pericolo per i cittadini ucraini;*
- *l'urgenza di adottare celermente le predette misure, utili a rendere efficace e tempestivo il progetto di accoglienza dei cittadini ucraini presenti nella Repubblica di San Marino;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta dell'11 aprile 2022;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERMESSO DI SOGGIORNO PROVVISORIO PER EMERGENZA UCRAINA E ACCESSO AL LAVORO

Art. 1

1. In ragione dell'emergenza umanitaria e per il perdurare della straordinarietà delle misure adottate al riguardo, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 7, del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.21 “Interventi in favore di anziani e persone con disabilità non autosufficienti che si avvalgono dell'assistenza continua”, è concessa, per i soli cittadini ucraini, la possibilità di richiedere permesso di lavoro o il suo rinnovo per svolgere l'attività di assistente alla persona a partire dalla maggiore età e sino al compimento di anni 68. Permangono l'obbligatorietà dell'idoneità psico-fisica e del possesso dei requisiti necessari per il mantenimento del nulla osta lavorativo e del permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro.

Art. 2

1. Il cittadino ucraino soggiornante in Repubblica in forza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause a lui non imputabili, ha facoltà di ottenere il permesso di soggiorno provvisorio di cui all'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41.

2. Ai permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41.

Art. 3

1. Il comma 5 *bis* dell'articolo 2 del Decreto - Legge 22 marzo 2022 n.41 è così modificato:
"5 *bis*. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito l'accesso al lavoro nelle tipologie previste dal Decreto Delegato n.7/2022 e così come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.130/2021, nonché le prestazioni di lavoro occasionale in tutti i settori economici così come previsto dal Decreto Delegato n.130/2021. E' consentita altresì l'assunzione nei settori economici non previsti dal Decreto Delegato n.7/2022, previa preventiva richiesta ed autorizzazione della Commissione per il Lavoro."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 aprile 2022/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini